



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 7 (Protocollo aggiuntivo)

Campo di applicazione

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, puo' indicare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Protocollo. 2. Qualsiasi Stato puo', in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/protocollo-aggiuntivo-art-7-campo-di-applicazione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it